

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016
559/2016/R/IDR

APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE, PER IL PERIODO 2016-2019,
PROPOSTE DALLA CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CENTRALE DEL FRIULI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 111/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e dei correlati Piani economico-finanziari proposti dalla Consulta d’Ambito per il Servizio idrico integrato Centrale Friuli”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2015, 164/2015/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dalla Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 29 giugno 2016 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 28 settembre 2016 - dalla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non

possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o

le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che “le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”;
- in data 29 giugno 2016, la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle

determine sopra richiamate, le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relative ai gestori *CAFC S.p.a.*, *Carniacque S.p.a.* e *Acquedotto Poiana S.p.a.*, nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 28 settembre 2016 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- nell'ambito delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea, il medesimo Ente di governo ha illustrato le fasi del *“processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.a. e Carniacque S.p.a.”*, precisando che *“alla data del 30.09.2016 sono previste le deliberazioni delle Assemblee [delle richiamate società] di approvazione del progetto di fusione”*, e ha, contestualmente, specificato di aver fatto ricorso alla facoltà prevista al comma 7.2 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai sensi del quale *“in caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori”*;
- il menzionato soggetto competente ha, inoltre, fornito all'Autorità la deliberazione n. 18/16 dell'Assemblea d'Ambito con la quale è stato deciso:
 - *“di rinviare (...) l'efficacia di una nuova convenzione da adottare con l'Ente gestore unico d'ambito e con gli altri soggetti gestori operanti nel territorio, in conformità allo schema disposto dalla deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 656/2015/R/IDR (...), ad avvenuta fusione per incorporazione di Carniacque Spa nel gestore unico CAFC S.p.a.”*;
 - *“di proporre ad AEEGSI che le nuove convenzioni tra la Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli ed i soggetti in quel momento gestori del Servizio idrico integrato (CAFC S.p.a. e Acquedotto Poiana S.p.a.) possano essere approvate entro il 31.12.2016 e divenire efficaci alla data del 01.01.2017”*;
 - *“di precisare che fino alla data del 31.12.2016 rimangano efficaci le convenzioni che oggi regolamentano i rapporti tra Consulta e soggetti gestori”*;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale del Friuli, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio criticità principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:

- ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - inadeguatezza del sistema delle fonti di approvvigionamento, in termini di insufficienza quantitativa, per il gestore *Acquedotto Poiana S.p.a.*, e di qualità delle fonti in un limitato numero di comuni serviti dal gestore *CAFC S.p.a.*;
 - presenza di impianti di potabilizzazione caratterizzati da condizioni di funzionamento non ottimali delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;
 - inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte, delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche a servizio del sistema di approvvigionamento e distribuzione;
 - vetustà e parziale copertura dei misuratori di processo, per il gestore *CAFC S.p.a.*, e casi di assenza di misuratori di utenza, per il gestore *Carniacque S.p.a.*;
- ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - casi di assenza del servizio di raccolta e collettamento dei reflui in alcuni agglomerati;
 - inadeguatezza dimensionale e delle condizioni fisiche delle condotte fognarie e dei relativi impianti, nonché presenza di infiltrazioni delle acque parassite in limitate aree del territorio servito dal gestore *Carniacque S.p.a.*;
- ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - parziale copertura del servizio di depurazione e presenza di impianti caratterizzati da potenzialità di trattamento insufficiente o non adeguata;
 - inadeguatezza degli impianti, in relazione alle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche, all'estrema frammentazione del servizio di depurazione, alla non totale copertura dei misuratori di parametri di qualità e quantità;
 - per il gestore *CAFC S.p.a.*, presenza di scarichi non adeguati alla normativa vigente;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - miglioramento del sistema di approvvigionamento;
 - miglioramento dello stato di conservazione delle condotte di adduzione e distribuzione e dei relativi impianti,
 - ammodernamento del parco misuratori;
 - aumento del grado di copertura del servizio di collettamento dei reflui e miglioramento dello stato delle condotte fognarie esistenti e dei relativi impianti;
 - razionalizzazione del servizio di depurazione ed adeguamento del sistema di trattamento dei reflui e degli scarichi alla normativa vigente;
 - ottimizzazione energetica delle infrastrutture destinate al servizio idrico integrato;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici - e in coerenza con gli investimenti pianificati in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI - la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale del Friuli ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:

- estensione, sostituzione e risanamento delle condotte e degli impianti di adduzione;
- opere di adeguamento antisismico dei torrini piezometrici del servizio acquedotto;
- potenziamento degli impianti di potabilizzazione, in particolare con riferimento agli impianti di clorazione e filtrazione;
- estensione, sostituzione ed adeguamento delle condotte e dei serbatoi a servizio del sistema di distribuzione;
- installazione misuratori di utenza;
- estensione e adeguamento delle condotte a servizio del collettamento fognario e dei relativi impianti;
- realizzazione di nuovi impianti di depurazione;
- ampliamento e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti e adeguamento dei relativi sistemi di trattamento, inclusa la linea fanghi;
- realizzazione di opere di ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico destinato al servizio idrico integrato;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, anche al fine di confermare la corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- per la predisposizione tariffaria relativa ai gestori *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*, a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - presenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dai gestori, tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- per il gestore *Acquedotto Poiana S.p.a.*, il medesimo Ente di governo dell'ambito, tenuto conto dei rappresentati obiettivi specifici che si intendono perseguire sul territorio, ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ inferiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dai gestori, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema IV* della citata matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato, per tutte le gestioni in parola, uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato tra l'altro, per *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*, con ritardi connessi all'acquisizione delle previste autorizzazioni, ovvero al protrarsi di contenziosi sulle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e sullo svolgimento degli stessi, e, per il gestore *Acquedotto Poiana S.p.a.*, in parte con ritardi legati all'impegno richiesto al gestore per la "realizzazione degli interventi previsti dalla Collaborazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013") non è di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente di governo dell'ambito in oggetto, per le predisposizioni tariffarie di tutti i menzionati gestori, con riferimento all'intero periodo regolatorio 2016-2019, ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,8 (per i gestori *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*) e pari a 0,4 (per il gestore *Acquedotto Poiana S.p.a.*);
- le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito ed ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- con riferimento alla valorizzazione della componente *ERC*, sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa", per entrambe le predisposizioni tariffarie, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e ai contributi per i consorzi di bonifica;

- il soggetto competente in parola, nell'ambito delle proposte tariffarie trasmesse, ha avanzato, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, istanza per il riconoscimento - con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2016-2019 - di costi aggiuntivi *Opex_{QC}* (componente prevista dalla regolazione a copertura di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con la deliberazione 655/2015/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi); in generale, l'Ente di governo dell'ambito ha motivato la richiesta in questione con la necessità di coprire i costi aggiuntivi connessi agli “*adeguamenti necessari al sistema gestionale al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità commerciale*”, rinviando poi, per il dettaglio di detti oneri, alle apposite istanze formulate dai gestori, dalle quali si evince:
 - per *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*, la richiesta dei maggiori costi indotti dalla gestione dello sportello principale (con la necessità di aumentare la dotazione di personale per garantire i previsti orari di apertura dello stesso) e dall'attivazione di un *call center* dedicato all'assistenza all'utenza;
 - per *Acquedotto Poiana S.p.a.*, l'esigenza di coprire i costi conseguenti all'assunzione di una risorsa per permettere l'adeguamento dell'orario dello sportello fisico;
- con riferimento a *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*, il soggetto competente ha proposto - relativamente alle annualità 2017, 2018 e 2019 - una valorizzazione della componente *Opex_{QC}* superiore alla quantificazione formulata dalla gestione per la medesima voce di costo, senza peraltro motivare le ragioni del menzionato scostamento;
- per tutte le gestioni in oggetto, l'Ente di governo dell'ambito, al fine di contenere l'incremento tariffario, ha esplicitato di aver proceduto, per ciascuna annualità del periodo 2016-2019, alla rinuncia di quota parte della componente tariffaria *FoNI*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all'*Allegato A*:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: *i)* attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii)* fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UII;
- pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte tariffarie trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti (come integrati, da ultimo, in data 28 settembre 2016) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- nelle more di successive verifiche in ordine ai maggiori oneri effettivamente sostenuti dal gestore per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, tenuto conto dell'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, sia opportuno:
 - accogliere integralmente la proposta di valorizzazione degli oneri aggiuntivi *Opex_{QC}*, formulata con riferimento al gestore *Acquedotto Poiana S.p.a.*;
 - accogliere, con riguardo alla predisposizione tariffaria relativa ai gestori *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*, la proposta di valorizzazione della voce in questione limitatamente alla parte corrispondente agli oneri richiesti e quantificati dal gestore "per ottemperare agli obblighi [derivanti] dalla nuova carta del servizio adeguata a quanto previsto da AEEGSI", atteso che l'Ente di governo dell'ambito non ha dettagliato la natura degli ulteriori costi di cui ha proposto il riconoscimento in tariffa;
- con riferimento alla predisposizione tariffaria relativa ai gestori *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*, sia, pertanto, opportuno procedere alla rettifica dell'elaborazione tariffaria proposta dall'Ente di governo dell'ambito, con riferimento alla componente *Opex_{QC}*, per gli anni 2017, 2018 e 2019, precisando che, in

considerazione dell'entità contenuta dell'importo in questione, non ha effetti sulla quantificazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} relativo alle medesime annualità;

- le proposte tariffarie di cui all'Allegato A appaiano adeguate a garantire che le gestioni del servizio idrico avvengano in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario, ferma restando la necessità di ulteriori specifici approfondimenti in ordine alle assunzioni di partenza utilizzate per l'elaborazione del piano economico-finanziario e della proposta tariffaria relativa ai gestori *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.* a seguito del completamento del riferito processo di fusione per incorporazione che interessa le citate società.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle gestioni *CAFC S.p.a.*, *Carniacque S.p.a.* e *Acquedotto Poiana S.p.a.*, sia comunque necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le relative convenzioni di gestione attualmente in essere come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
- sia, inoltre, necessario disporre che, a seguito del perfezionamento del processo di aggregazione tra *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*, il medesimo Ente di governo provveda ad inviare all'Autorità la “nuova convenzione da adottare [entro il 31.12.2016] con l'Ente gestore unico d'ambito e con gli altri soggetti gestori operanti nel territorio”, redatta secondo i contenuti minimi essenziali caratterizzanti la convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
- sia opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte dalla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale del Friuli, approvando le medesime con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui all'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;

4. di prevedere che, con riferimento alle gestioni *CAFC S.p.a.*, *Carniacque S.p.a.* e *Acquedotto Poiana S.p.a.*, l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le relative convenzioni di gestione come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
5. di prevedere, inoltre, che a seguito del perfezionamento del processo di aggregazione tra *CAFC S.p.a.* e *Carniacque S.p.a.*, il medesimo Ente di governo provveda ad inviare all'Autorità la nuova convenzione con il gestore d'ambito, redatta secondo i contenuti minimi essenziali caratterizzanti la convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni